



# Agenzie di Viaggio e Tour Operator – Avviso prot. n. 14406 del 31 luglio 2023

*Webinar 21 settembre 2023*

# AGENDA

## 1 ▶ La piattaforma in numeri

## 2 ▶ Le 3 principali novità

- Periodi di mancata copertura dei contratti di protezione e delle polizze RC
- Professionisti abilitati a certificare i dati economico-contabili
- Imprese che hanno subito operazioni di riorganizzazione aziendale

## 3 ▶ Gli ulteriori aggiornamenti delle FAQ

- Requisiti e determinazione del contributo
- Aiuti di Stato
- Quesiti economico-contabili



## PROROGA DEI TERMINI

Ai sensi dell'Avviso pubblico del 14 settembre 2023 prot. n. 19062/23, è stato prorogato il **termine ultimo per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del 2 ottobre 2023.**




## AGGIORNAMENTO FAQ

In data 19 settembre 2023 è stato effettuato l'ultimo aggiornamento **delle FAQ** e in data 14 settembre 2023 sono state aggiornate le **funzionalità della piattaforma informatica** per la presentazione delle domande di contributo.

# 1. La piattaforma in numeri

# La piattaforma in numeri



**1.978**  
domande di  
contributo trasmesse



**6.657**  
domande in bozza



**450**  
quesiti pervenuti



**74%**  
delle richieste di  
assistenza evase

\*Dati aggiornati al 21 settembre 2023

## 2. Le 3 principali novità

# Le 3 principali novità

Il documento di FAQ e le funzionalità della piattaforma sono state aggiornate al fine di recepire le integrazioni relative ai seguenti 3 temi:



**Mancata copertura dei contratti di protezione e delle polizze RC**



**Professionisti abilitati a certificare i dati economico-contabili (Allegato 2)**



**Imprese che hanno subito operazioni di riorganizzazione aziendale**

# Periodi di mancata copertura dei contratti di protezione e delle polizze RC (FAQ aggiornate in data 14/09/2023)



FAQ

H. 5

Le coperture in caso di insolvenza o fallimento e le polizze per la responsabilità civile devono essere valide per l'intero periodo dal 2019 al 2023, ovvero, nel caso di operatori economici costituiti o autorizzati dal 1° gennaio 2020 al 28 marzo 2022, per l'intero periodo a partire dalla data di autorizzazione fino al 2023?

Sì, le coperture in caso di insolvenza o fallimento e le polizze per la responsabilità civile devono garantire una copertura per l'intero periodo di riferimento. Tuttavia, **l'istanza è ritenuta ammissibile anche nei casi in cui si verificano brevi periodi di mancata copertura**, esclusivamente per **motivi non imputabili all'operatore economico** che presenta la domanda di contributo. La mancata copertura può riferirsi sia alle ipotesi di rinnovo delle polizze con il medesimo ente di emissione sia alle ipotesi di stipula di nuove polizze con un diverso ente.

FAQ

H. 6

Cosa si intende per "motivi non imputabili all'operatore economico che presenta la domanda di contributo" di cui al precedente quesito?

Si intendono tutti i ritardi dovuti alle procedure e alle tempistiche di rilascio o di rinnovo da parte dell'ente di emissione, non imputabili all'inerzia e/o alla negligenza dell'operatore economico che presenta la domanda di contributo. Sarà **onere dell'operatore economico**, in questi casi, **dimostrare che il periodo di mancata copertura sia stato determinato unicamente dai tempi tecnici per il rinnovo**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto interministeriale prot. n. 12331 del 28 giugno 2023.

## PIATTAFORMA – SEZIONE 3. DATI IMPRESA

### 3. Dati Impresa

#### Coperture per insolvenza o fallimento e polizze RC

- II/La richiedente DICHIARA \*
- che le coperture per insolvenza o fallimento e le polizze per la responsabilità civile coprono in maniera continuativa tutte le annualità previste dall'Avviso pubblico prot. n. 14406/23
  - che le coperture per insolvenza o fallimento e le polizze per la responsabilità civile NON coprono in maniera continuativa tutte le annualità previste dall'Avviso pubblico prot. n. 14406/23 e che i periodi di mancata copertura in occasione del rinnovo delle coperture in caso di insolvenza o fallimento e/o delle polizze per la responsabilità civile sono dovuti a cause NON imputabili al soggetto richiedente



# Professionisti abilitati a certificare i dati economico-contabili

## (FAQ aggiornata in data 14/09/2023)



FAQ

G.3

In quali categorie può rientrare il professionista abilitato che dovrà sottoscrivere il modulo “Dati economici” (Allegato 2)?

La **sottoscrizione dell’Allegato 2** consiste in un’**asseverazione dei dati economico – contabili**.

Pertanto, l’Allegato potrà essere **sottoscritto da parte di tutti i professionisti iscritti a un Albo professionale che ne sono abilitati al rilascio** (quali ad esempio dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.).

### ALLEGATO 2

ALLEGATO 2



Contributo destinato al sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234

#### DATI PROFESSIONISTA ABILITATO

Nome:	
Cognome:	
Codice fiscale:	
Data di nascita:	
Comune di nascita:	
Provincia di nascita:	
Domicilio professionale:	
Albo professionale:	
Numero tesserino di iscrizione all’Albo:	
Recapito telefonico:	
Indirizzo e-mail/PEC:	

#### ATTESTA

la veridicità dei seguenti importi relativi all’impresa \_\_\_\_\_:

Ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 determinate ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto prot. n. 12331/23 del 28.06.2023	
Ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 determinate ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto prot. n. 12331/23 del 28.06.2023	
Ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 determinate ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto prot. n. 12331/23 del 28.06.2023	
Ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 determinate ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto prot. n. 12331/23 del 28.06.2023	
Ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019	

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P.R. 445/2000, è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, se dal controllo effettuato emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 445/2000).

Firma  
Professionista abilitato  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

# Imprese che hanno subito operazioni di riorganizzazione aziendale (1/4)




FAQ

J.1

*L'impresa che ha subito operazioni di riorganizzazione aziendale in data successiva al 28 marzo 2022 - data di conversione in legge del decreto prot. n. 12331 del 28 giugno 2023 - può presentare domanda di contributo?*

Nei casi in cui a seguito di tali operazioni - ad esempio fusione o trasformazione – è applicabile e **dimostrabile il principio di continuità aziendale**, la **domanda di contributo può essere ritenuta ammissibile**, purché la **data di costituzione dell'impresa** (oppure di una delle imprese partecipanti all'operazione autorizzata all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio e Tour Operator) sia **precedente al 28 marzo 2022** e, al contempo, tutti i **requisiti previsti dall'Avviso siano rispettati**. Si precisa che non rilevano ai fini dei controlli istruttori le operazioni di riorganizzazione aziendale precedenti alla data del 1° gennaio 2019.

Le FAQ e la Piattaforma sono state aggiornate in data 14 settembre 2023. Nella **sezione 3. «Dati Impresa»**, sono state estese le funzionalità al fine di consentire l'inserimento delle informazioni di dettaglio, come riportato nella slide successiva



# Imprese che hanno subito operazioni di riorganizzazione aziendale (2/4)



FAQ

J.2

*Nel caso in cui siano intercorse operazioni di riorganizzazione aziendale successivamente al 1° gennaio 2019 per cui è possibile ravvisare continuità aziendale, come devono essere compilati i campi della sezione “Dati impresa”?*

Nei casi di **operazioni di riorganizzazione aziendale per cui è possibile ravvisare continuità aziendale**, ai fini della corretta compilazione della domanda di contributo si rappresenta quanto segue:

- Nel caso in cui sia intercorsa un’**operazione di riorganizzazione aziendale successivamente al 1° gennaio 2019**, il campo “Data costituzione” dovrà essere **compilato inserendo la prima tra le date di costituzione dell’impresa/e preesistente/i**.
- Il campo “Data dell’operazione di riorganizzazione aziendale successiva al 1° gennaio 2019” dovrà essere invece **compilato inserendo la data del perfezionamento dell’operazione**.
- Il campo “Data autorizzazione all’esercizio dell’attività di Agenzia di viaggio/Tour Operator” dovrà essere **compilato inserendo la prima data di autorizzazione dell’impresa/e preesistente/i**.

## PIATTAFORMA – Sezione 3. Dati Impresa

### 3. Dati Impresa

E' intercorsa un'operazione di riorganizzazione aziendale successivamente al 1° gennaio 2019 per cui è possibile ravvisare continuità aziendale? \*

Si  No

*In caso di risposta affermativa consultare le [FAQ](#) per la compilazione dei campi successivi*

Data costituzione \*  -  -

*NB campo da compilare **SOLTANTO** in caso di operazione di riorganizzazione aziendale successiva al 1° gennaio 2019*

Data dell'operazione di riorganizzazione aziendale successiva al 1° gennaio 2019  -  -

Data autorizzazione all'esercizio dell'attività di Agenzia di viaggio/Tour operator \*  -  -



## FAQ

J.3

*Nel caso in cui siano intercorse operazioni di riorganizzazione aziendale successivamente al 1° gennaio 2019 è possibile allegare documentazione utile ad attestare il principio di continuità aziendale?*

Sì, all'interno della **sezione "Dati impresa"** si **consiglia di allegare** - in formato pdf o in una cartella zip - **tutta la documentazione attestante il perfezionamento delle operazioni di riorganizzazione aziendale** nonché i **documenti da cui è possibile ravvisare il principio di continuità aziendale**, al fine di fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per lo svolgimento della successiva procedura istruttoria.

### PIATTAFORMA – Sezione 3. Dati Impresa

#### 3. Dati Impresa

Eventuale documentazione che attesti l'operazione di riorganizzazione aziendale nonché l'applicazione del principio di continuità aziendale

Scegli il file Nessun file scelto

# Imprese che hanno subito operazioni di riorganizzazione aziendale (4/4)



## FAQ

J.4

*Nel caso in cui siano intercorse operazioni di riorganizzazione aziendale successivamente al 1° gennaio 2019 per cui è possibile ravvisare continuità aziendale come devono essere calcolati i dati economico-contabili da auto-dichiarare in fase di presentazione della domanda nonché da inserire all'interno dell'Allegato 2?*

Nei casi di operazioni di **riorganizzazione aziendale successive al 1° gennaio 2019 per cui è possibile ravvisare continuità aziendale**, i **dati economico-contabili relativi alle annualità o ai periodi precedenti alla data di perfezionamento dell'operazione** - di cui all'art. 2 comma 2 lett. g), all'art. 3 comma 1 lett. a) e b) e all'art. 3 commi 2 e 3 del decreto interministeriale prot. n. 12331 del 28 giugno 2023 - **dovranno essere riferiti all'impresa attiva nel periodo di riferimento o, nel caso di più imprese, alla somma degli importi relativi alle singole società attive prima dell'operazione di riorganizzazione**. Ad esempio, nel caso di impresa costituita a seguito di fusione in data 2 marzo 2020 con data di autorizzazione precedente al 1° gennaio 2020, i dati relativi al fatturato e ai ricavi dell'annualità 2019 dovranno essere calcolati come la somma dei valori relativi alle singole società fuse.

## FAQ

J.5

*Nel caso in cui siano intercorse operazioni di riorganizzazione aziendale successivamente al 1° gennaio 2019 per cui è possibile ravvisare continuità aziendale quali coperture in caso di insolvenza o fallimento e polizze RC devono essere allegate in fase di presentazione della domanda?*

**Nei periodi precedenti al perfezionamento dell'operazione di riorganizzazione aziendale le coperture in caso di insolvenza e fallimento nonché le polizze RC dovranno riferirsi alla società/alle società attiva/e prima di tale data**. Nei periodi successivi alla data di perfezionamento dell'operazione di cui sopra, le suddette coperture/polizze dovranno invece riferirsi all'impresa che presenta la domanda di contributo.

## 3. Gli ulteriori aggiornamenti delle FAQ

## FAQ

F.6

*Gli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 31 dicembre 2019 possono presentare la domanda di contributo?*

Sì, ai sensi dell'art. 2 (Beneficiari), comma 2, lett. g) del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, tra i potenziali beneficiari **sono compresi anche gli operatori costituiti o autorizzati tra il 1° gennaio 2020 e il 28 marzo 2022**, data di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Resta ferma la necessità che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del medesimo comma 2.

## FAQ

F.7

*Cosa si intende per “essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa”?*

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g) del DI del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, l'operatore economico deve essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'operatore economico si considera in regola **qualora non abbia commesso gravi violazioni definitivamente accertate con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.**

Con riferimento all'accertamento della regolarità fiscale, previdenziale e assicurativa, il Ministero del turismo si avvarrà rispettivamente dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e degli Istituti di previdenza e assistenza (INPS/INAIL), attraverso la consultazione delle piattaforme informatiche interoperabili.

## FAQ

G.5

*Qualora l'operatore economico sia stato costituito o autorizzato successivamente al 31 dicembre 2019, come sarà determinato il contributo teorico spettante?*

Ai sensi dell'art. 3 (Determinazione del Contributo), comma 6, del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, qualora l'operatore economico sia stato costituito o autorizzato successivamente al 31 dicembre 2019, l'ammontare del **contributo teorico sarà pari a euro 1.500**, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui al successivo comma 10 del medesimo art. 3.

## FAQ

G.6

*Qualora il totale dei contributi teorici calcolati ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, sia superiore alle risorse stanziare, si procederà con una ripartizione proporzionale dei contributi tra i beneficiari?*

Sì, ai sensi dell'art. 3 (Determinazione del Contributo), comma 9, del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, qualora il totale dei contributi teorici calcolati sia superiore all'ammontare delle risorse stanziare, si provvederà all'**attribuzione proporzionale delle stesse tra tutti i beneficiari, esclusi i soggetti destinatari del contributo in misura fissa pari a euro 1.500**, di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 3.



## FAQ

K.1

*L'anticipazione pari al 50% del contributo teorico determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, sarà erogata nell'ambito del regime "de minimis"?*

Sì, ai sensi dell'art. 3 (Determinazione del Contributo), comma 5, del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, **l'anticipazione pari al 50% del contributo teorico sarà erogata nell'ambito del regime "de minimis"**, nei limiti della capienza disponibile per ciascun operatore economico, come risultante dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

## FAQ

K.2

*Nel caso in cui l'operatore economico non presenti capienza disponibile nell'ambito del regime "de minimis" può presentare la domanda di contributo?*

Sì, l'operatore economico che intende accedere ai contributi di cui decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331 può presentare in ogni caso la domanda. Tuttavia, nel caso in cui l'operatore non presenti capienza disponibile nell'ambito del regime "de minimis", **l'assegnazione dei contributi sarà subordinata all'esito positivo del negoziato che il Ministero del turismo ha avviato con la Commissione europea ai fini dell'autorizzazione del regime di aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, nei limiti delle condizioni previste.

*Qual è la differenza tra “ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi” di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e “ammontare delle operazioni” di cui al medesimo art. 3, comma 1, lett. b) del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331?*

L’art. 3, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331 indica il **totale delle fatture attive e dei corrispettivi** relativi rispettivamente alle annualità 2019 e 2021, **a prescindere dalla tipologia di attività a cui si riferiscono.**

L’art. 3, comma 1, lett. b), invece, fa riferimento all’“ammontare delle operazioni” indicate nei punti I, II e III, ovvero l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi **relativi alle sole attività di intermediazione** esercitate dall’operatore economico. Tale valore rappresenta, pertanto, una **quota parte** dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di cui alla precedente lett. a).

*Come devono essere calcolati il fatturato e i corrispettivi delle annualità 2019 e 2021 di cui all’art. 2, comma 2, lett. g) e all’art. 3, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331?*

Ai fini della determinazione del fatturato e dei i corrispettivi delle annualità 2019 e 2021 di cui all’art. 2, comma 2, lett. g) e all’art. 3, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, si dovrà prendere in considerazione l’**intero volume d’affari dell’operatore economico.**

## *Cosa si intende per “data di effettuazione delle operazioni”?*

Al fine di determinare correttamente l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento ai criteri previsti dalla **normativa IVA vigente**. L'art. 6 del DPR 633/1972 prevede che, per le prestazioni di servizi il momento di effettuazione dell'operazione corrisponda al **momento di pagamento del corrispettivo** ovvero all'**emissione della fattura, se precedente**.

Nelle ipotesi di **pacchetti turistici e di servizi pre-acquisiti** emessi ai sensi dell'**art. 74 ter del DPR 633/1972**, l'operazione si considera effettuata all'atto del **pagamento dell'intero corrispettivo** e comunque **non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno**. Pertanto l'eventuale pagamento di acconti non determina il sorgere dell'obbligazione tributaria. Anche in caso di emissione della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, si deve comunque far riferimento al momento di effettuazione, come sopra individuato.

## *Ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), devono essere presi in considerazione i corrispettivi di agenzia, le “over commission”, le commissioni BSP, i proventi derivanti dal sistema di intermediazione GDS nonché le fee?*

Sì, i corrispettivi di agenzia, le c.d. “*over commission*”, le commissioni BSP, i proventi derivanti dal sistema di intermediazione GDS nonché le fee **dovranno essere prese in considerazione** ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi delle annualità 2019 e 2021 di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), **nei limiti e nelle condizioni previste nei punti I-III del medesimo comma**.

*Ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi delle annualità 2019 e 2021 di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), le commissioni riconosciute dalle compagnie assicurative devono essere prese in considerazione?*

Sì, ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) **le commissioni riconosciute dalle compagnie assicurative derivanti dall'attività di intermediazione dovranno essere prese in considerazione**, nei limiti e nelle condizioni previste dalla normativa vigente in materia tributaria ai sensi del DPR 633/1972.

*Il fatturato e i corrispettivi delle annualità 2019 e 2021 di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b) del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, dovranno essere calcolati al netto di IVA?*

Sì, l'ammontare dei fatturati e dei corrispettivi delle annualità 2019 e 2021 di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e lett. b) del decreto interministeriale del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, **dovranno essere considerati al netto di IVA, fatto salvo le specifiche casistiche per cui non sono applicabili tali operazioni di nettizzazione**, così come disposto dalla normativa vigente in materia fiscale (ad es. per le operazioni la cui imposta viene calcolata con applicazione del regime del margine come indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.15/E del 13 giugno 2020).